

Oggi 28 dicembre 2022 alle ore 20,30 si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione CADASH VISCONTEA ODV per apportare allo statuto, a suo tempo approvato, le modifiche richieste dall'Ufficio RUNTS, con pec del 4 novembre 2022, al fine del perfezionamento della trasmigrazione dell'associazione nella sezione a) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Le modifiche introdotte sono relative a disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore anche alla luce delle note Ministeriali emanate.

I soci approvano le modifiche richieste al testo dello statuto qui allegato.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea è sciolta alle ore 21.15.

Cremona , 28 dicembre 2022

Il legale rappresentante



Il segretario verbalizzante



REGISTRATO A CREMONA IL 23 GEN. 2023 AL N° 158 SERIE 3
VERSATI €
IDENTIFICATIVO TEL. STATO TM 2236000 158 0002H



L'IMPIEGATO PREPOSTO

Maria Pia Sgaitelli

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'associazione denominata: "CADASH VISCONTEA - Organizzazione di Volontariato" in breve "CADASH VISCONTEA ODV" e di seguito "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

L'associazione ha la sede legale nel comune di Cremona e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo, fatti salvi gli obblighi di comunicazione agli organi vigilanti.

ART. 2 - FINALITÀ

L'associazione è libera, apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche e solidaristiche offrendo il proprio tangibile contributo a sostegno sia dell'area adolescenziale e giovanile sia dell'area della terza età e della disabilità.

In particolare, intende perseguire la crescita e la maturazione umana di ogni persona nel rispetto della sua personalità, utilizzando come strumento l'esperienza associativa nella quale i Soci, giovani e adulti, ricercano e trovano proposte, modelli e sollecitazioni capaci di contribuire al conseguimento della loro maturità umana e traggono ispirazione per un concreto impegno sociale.

L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità e nello svolgimento delle proprie attività, opera prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

ART. 3 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui al c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017, alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e s.m.i., e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e s.m.i. nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'Associazione per il perseguimento delle finalità e delle attività di interesse generale di cui ai precedenti articoli si propone di svolgere, in particolare, le seguenti attività:

- stabilire relazioni con gruppi e compagnie giovanili, affiancandole e seguendole nei luoghi da esse maggiormente frequentati (piazze, discoteche, ecc.);
- la proposta costante di iniziative culturali, ricreative, sociali e sportive ai giovani;
- la formazione e la conduzione di gruppi di auto-aiuto per famiglie in difficoltà;
- l'erogazione di sussidi economici e di altre forme di sostegno alle famiglie e ai giovani;
- la formazione e l'aggiornamento degli educatori;
- l'istituzione di servizi stabili per la pratica e lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica;
- la collaborazione con enti, istituzioni o altre realtà del mondo volontariato su progetti finalizzati al recupero e all'integrazione di gruppi giovanili;
- l'offerta di servizi per l'integrazione e l'inclusione di persone portatrici di disabilità;
- il trasporto sociale, l'accompagnamento nelle RSA, il trasporto per l'accompagnamento a visite mediche per le persone della terza età;
- la progettazione e realizzazione di percorsi in borsa lavoro per giovani disoccupati o inoccupati o per persone adulte nella medesima situazione che vivono situazioni di povertà;

- l'erogazione di borse di studio per assicurare la possibilità di accesso al diploma o alla laurea anche per i non abbienti;
- il trasporto sociale scolastico per la scuola dell'obbligo per i comuni di piccole dimensioni dove è forte il rischio di dispersione scolastica anche in relazione alla presenza di cascine isolate abitate da persone extracomunitarie.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dagli articoli 6 e 33, co. 3 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, impianti ed altri beni, sia mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere.

In ambito sportivo è espressamente esclusa ogni attività professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 5 - RACCOLTA FONDI

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Può, altresì, utilizzare ogni modalità di raccolta fondi regolata o permessa dalle disposizioni di legge ed applicabili alla sua natura e qualifica.

ART. 6 - ASSOCIATI

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci: fondatori – ordinari – benemeriti.

Sono Soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'ente e che risultano come tali dall'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono Soci ordinari coloro che aderiscono all'ente nel corso della sua esistenza.

Sono Soci benemeriti coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze nel perseguimento delle finalità associative o che effettuano versamenti al fondo di dotazione dell'ente ritenuti di particolare rilevanza dal Comitato di Gestione.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione, in particolare, ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione stessa.

ART. 7 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

La qualifica di Socio è concessa a coloro che partecipano alla vita dell'Associazione e ne accettano le finalità, lo spirito, gli ideali e i programmi. Tutti i Soci danno il proprio contributo associativo, culturale e finanziario alla vita dell'Associazione. I Soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'ente e a determinarne programmi e indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 32, co. 1bis del Codice del Terzo Settore.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni e annotata nel libro degli associati. Il rapporto sociale si considera costituito dalla notifica della relativa deliberazione del Consiglio all'interessato, sempre che il nuovo associato provveda al versamento della quota associativa e a ogni altro adempimento richiestogli nel termine di 30 giorni. Tale termine è perentorio, a pena di decadenza.

In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro 30 (trenta) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 30 (trenta) giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea dei soci, convocata entro 60 giorni dalla richiesta

pervenuta al Consiglio Direttivo, che delibererà solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Ciascun associato ha diritto di voto e sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per almeno 4 ore mensili con una presenza operativa gratuita e volontaria al fine di perseguire gli scopi associativi;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - SOSPENSIONE e PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Il socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento, le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri o si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque porti nocimento con il suo comportamento al buon nome dell'Associazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di associato per una durata non superiore a 6 mesi, fermi restando tutti i suoi obblighi sociali.

Se le infrazioni fossero ripetute e aggravate il Comitato di Gestione può sanzionare il socio con l'esclusione.

La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso dall'ente associato o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, alle decisioni deliberate dagli organi sociali o risulta non aver adempiuto al pagamento della quota può essere escluso dall'associazione stessa, previa o meno sospensione.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La delibera del Consiglio Direttivo che dispone l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 10 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 11 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- l'organo di controllo e/o di revisione, solo se obbligatoriamente previsto dalla legge.

Gli organi sociali di cui alle lettere b), c) e d) hanno la durata di anni quattro e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per gli organi di cui alla lett. c), i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 12 - ASSEMBLEA

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati con pari diritti e doveri. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni associato ha diritto a esprimere un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o dal Vice Presidente o dal Segretario.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare al massimo due altri soci..

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

ART. 13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati e revocarli;
- eleggere il Presidente dell'Associazione;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge o se ritenuto utile, l'organo di controllo di revisione legale dei conti;
- approvare il programma di attività per l'anno successivo;
- approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione se prevista;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutarî nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di quattro a un massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente e un Segretario.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di quattro esercizi e possono essere rieletti.

ART. 17 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione a eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma di attività e il rendiconto preventivo (entro il mese di ottobre) e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

- gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;

determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

- accogliere o respingere in prima istanza le domande degli aspiranti associati;
- deliberare, in prima istanza, in merito all'esclusione degli associati;
- eleggere il Vice Presidente e il Segretario;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 18 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Il Consigliere che si sia reso assente ingiustificato alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive può essere dichiarato decaduto, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea con delibera motivata. Eventuali sostituzioni, per qualsiasi causa, dei componenti del Consiglio Direttivo vengono attuate nella prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno sette giorni prima della riunione, mediante affissione presso la sede sociale. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta tre giorni prima della data prevista per la riunione; in tal caso, oltre la convocazione mediante affissione, è necessario notificare l'avviso anche per posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 19 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica 4 anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 20 - IL SEGRETARIO

Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio direttivo, gestisce la tenuta del libro degli associati garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

ART. 21 - LIBRO DEGLI ASSOCIATI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro dei soci;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e/o revisione e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e. il libro dei volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali di Assemblea e Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 22 RISORSE ECONOMICHE

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- quote sociali
- contributi pubblici;
- contributi privati;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati a incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni per l'attività di interesse generale;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- ricavi da attività diverse per le quali sia documentato il carattere secondario e strumentale delle stesse,
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali altre entrate compatibili con la natura e qualifica dell'ente

ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità al richiamato Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. n. 117/2017.

Nel rispetto di quanto indicato all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, qualora ne ricorrano i termini, sarà predisposto anche il bilancio sociale

ART. 24 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI e UTILIZZO del PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 25 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, fermo restando la liquidazione di ogni obbligazione a carico e la restituzione di prestiti e/o finanziamenti accesi sia con privati persone fisiche che con soggetti di altra natura, ad altro Ente del Terzo settore, individuato dall'Assemblea che nomina anche il liquidatore se ritenuto utile, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, Nel caso l'Assemblea non

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 D. Lgs. 117/2017

individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Cremona, 28 dicembre 2022

